

Bruxelles, 18 marzo 2015
(OR. en)

7055/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0275 (COD)**

**CODEC 332
CODIF 34
AGRI 117
NT 9
PE 50**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione) – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 9-12 marzo 2015)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Andrzej DUDA (ECR - PL), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione in cui si proponeva di riprendere la proposta della Commissione senza emendamenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

A norma dell'articolo 103 del regolamento del Parlamento europeo, la relazione è stata adottata mediante una votazione unica, senza emendamenti e senza discussione.

Il testo adottato e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione¹ del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto convenuto durante i contatti informali di cui sopra.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ Il testo adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato.

Sospensione di talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (testo codificato) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0593),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0170/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014¹,
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi²,
 - visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0050/2014),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1506/98¹, ha subito sostanziali modifiche². A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia³ ("accordo") sono state accordate a detto paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli.
- (3) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia⁴ prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia.

¹ Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

² V. allegato II.

³ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

⁴ Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

- (4) Dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codici NC 0201-0202); tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono all'Unione di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98. Nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo nell'intento di giungere a una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate.
- (5) A seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari dell'Unione, verso la Turchia sono bloccate. Per tutelare gli interessi dell'Unione occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti. È quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dall'allegato I del presente regolamento.
- (6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

I due contingenti tariffari di cui all'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alla sospensione di cui all'articolo 1 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 *bis*, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)	Dazio contingente
09.0217	ex 0807 11 00	Angurie fresche:	14 000	Esenzione
		dal 16 giugno al 31 marzo		
09.0207	2002 90 31	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai pomodori interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12%	30 000, aventi tenore, in peso, di sostanza secca da 28 a 30%	Esenzione
09.0209	2002 90 39			
	2002 90 91			
	2002 90 99			

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio

(GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 3

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1506/98	Presente regolamento
Articolo 1	-
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 3 <i>bis</i>	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Allegato I	-
Allegato II	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III